



ITALIAN PARLIAMENT MODEL

MISURE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEL FENOMENO MIGRATORIO

Articolo 1 – OBBLIGATORIETÀ DELLO SPRAR

1. L'adesione al servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR è resa obbligatoria per tutti i comuni della Repubblica Italiana.
2. Le risorse del bilancio dello Stato destinati al finanziamento della gestione dei centri d'accoglienza straordinaria – CAS siano utilizzati per implementare il servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR.

Articolo 2 – ABOLIZIONE DEI CAS

1. Si vieta la stipula di nuove convenzioni con privati finalizzate all'istituzione di nuovi centri di accoglienza straordinaria – CAS.
2. Si impone inoltre il divieto di rimuovere le suddette convenzioni alla scadenza dei termini.

Articolo 3 – ISTITUZIONE DEL FONDO STRAORDINARIO DI RIQUALIFICAZIONE

1. Si istituisce un fondo straordinario triennale pari ad euro 1 miliardo da utilizzare esclusivamente per la riqualificazione del patrimonio confiscato alla criminalità di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici in cui allocare nuovi centri per il servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR.

Articolo 4 – RICOLLOCAMENTO DEI DIPENDENTI DEI CAS

1. Il personale dipendente dei centri di accoglienza straordinaria – CAS, a seguito della chiusura dei predetti, è assunto presso i nuovi centri facenti parte del servizio protezione richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR.

Articolo 5 - MODIFICA TRATTATO DI BENGASI

Si propone al governo italiano di modificare il co. 2 dell'art. 19 del Trattato di Bengasi firmato nel 2008. La modifica suggerita dalla commissione riguarda l'affidamento del controllo delle acque internazionali prossime al confine libico, alla marina militare italiana e alla guardia costiera italiana. Si propone altresì di stanziare 500 milioni di euro per l'intensificazione dei controlli marittimi.

Articolo 6 – SOSTITUZIONE DEI CAS

Si propone al governo italiano di sostituire il Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) con il Centro di Accoglienza Ordinaria e di Trasferimento (CAOT). Quest'ultimo avrà la funzione di accogliere, identificare e tutelare le persone al cui co. 3 art. 20 della Direttiva europea 2011/95/UE. Il centro avrà altresì il compito di trasferire i soggetti identificati dalla direttiva europea sopracitata nel territorio della Repubblica, qualora ne facessero richiesta.

Articolo 7 – GIURISDIZIONE ITALIANA

Si propone al governo che la gestione dei nuovi centri venga assegnata esclusivamente alla

giurisdizione italiana nel rispetto dell'accordo stipulato dal Trattato di Bengasi. I centri saranno gestiti dalle Organizzazioni Non Governative (ONG) ai quali è concesso in comodato d'uso gratuito.

Articolo 8 - ACCESSO CONTROLLATO NEL MEDITERRANEO

L'accesso dell'extracomunitario è consentito mediante l'esibizione di un documento che ne certifichi l'identità. In mancanza di ciò le autorità Italiane provvedono al rimpatrio dopo i rispettivi controlli effettuati dall'Interpol nel rispetto dell'art.10 comma II cost. e gli artt.18-19 TFUE e nel rispetto della direttiva europea 2011/95 UE, art. 20 capo 7.

Articolo 9 - GESTIONE DEI MIGRANTI

Le forze armate hanno l'obbligo di procedere all'identificazione ad personam.

- a) Gli extracomunitari in possesso di un documento di identificazione o di un atto certificato dall'interpol nel rispetto dell'art.10 comma II cost. e gli artt.18-19 TFUE. rispetto dell'art.10 comma II cost. e gli artt.18-19 TFUE TFUE e nel rispetto della direttiva europea 2011/95 UE, art. 20 capo 7 , sono accolti presso i centri predisposti dalle autorità.
- b) Gli extracomunitari sprovvisti dei requisiti di cui alla lettera a), quindi non idonei alla permanenza nel territorio della Repubblica Italiana, vengono scortati presso i centri di identificazione ed espulsione e rimpatriati entro e non oltre 15 giorni qualora i rimpatriandi siano in numero maggiore o uguale a trenta, e di 30 giorni se inferiore.

Articolo 9 bis - SOCCORSO IN MARE

Qualora venga avvistata una imbarcazione di migranti diretta verso le nostre coste, la marina militare scorterà la stessa presso il porto di accoglienza più vicino (Sant'Antioco, Pantelleria, Lampedusa, Reggio Calabria e Taranto).

Articolo 10 - DISPOSIZIONE DI PERSONALE E MEZZI DELLE FORZE ARMATE

Si dispone :

- a)l'impiego di 120 uomini e relativi mezzi che opereranno sull'isola di Lampedusa;
- b) l'impiego di 1500 uomini, di 4 navi (2 zaffiro, 1 euro, 1 scirocco) e 8 pattuglie (4 cassiopea, 4 libra);
- c) una Zaffiro, una Cassiopea, una Libra a sud delle coste sarde;
- d) una Euro, una Cassiopea ed una Libra tra Sicilia e Tunisia;
- e) una Scirocco, una Cassiopea ed una Libra a sud di Lampedusa;
- f) una Zaffiro, una Cassiopea ed una Libra a nove miglia dalle coste del mar ionio.

Articolo 11 -Accoglienza

Si destina il 69% dei fondi, di cui al DEF 2017, alla voce “Immigrazione” per l’accoglienza.

lettera A) Si rimanda, per quanto di competenza, ai seguenti Ministeri:

- Ministero dell’Interno, per ordine pubblico;
- Ministero della Difesa, per controllo dei confini;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per inserimento professionale.

Articolo 12 - Istruzione e Lavoro

Si destina il 15% dei fondi, di cui al DEF 2017, alla voce “Immigrazione” per l’istruzione ed il lavoro.

lettera A) Si rimanda, per quanto di competenza, ai seguenti Ministeri:

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’inserimento dei rifugiati politici e all’interno delle istituzioni scolastiche e nell’ambito lavorativo.

Si stanziano Euro 500 milioni di cui:

- Euro 2 milioni per cancelleria e materiale scolastico;
- Euro 145.600 milioni per l’assunzione di 7000 docenti specializzati;
- Euro 352.400 milioni, a fondo perduto, per la detassazione del costo del lavoro a favore dell’assunzione dei migranti o per eventuali tirocini.

Articolo 13 - Soccorso in Mare e Sicurezza

Si destina il 16% del fondo, di cui al DEF 2017, alla voce “Immigrazione” per il soccorso in mare.

Si rimanda per quanto di competenza ai seguenti ministeri:

- Ministero della Difesa
- Ministero dell’Interno
- Ministero della Salute
- Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale

Articolo 14 - Preparazione interna all’immigrazione

Ogni addetto ai lavori deve essere sottoposto a rigida formazione dedicata all’immigrazione.

I corsi di formazione verranno somministrati on-line con conseguente prova di esame in sede opportuna.

Tutti i docenti dovranno, tramite programma scolastico accettato dal ministero dell’istruzione, provvedere alla formazione degli studenti sulle tematiche attuali dell’immigrazione. I programmi scolastici somministrati nelle scuole dovranno mirare ad un aspetto multiculturale.

Tramite campagna mediatica si procederà alla sensibilizzazione di tutti cittadini della Repubblica.

Articolo 15 - assistenza richiedenti asilo

Tutto il personale addetto alla prima assistenza dei richiedenti asilo: medici, psicologi, assistenti sociali, e di mediazione, dovrà avere una preparazione mirata dal punto di vista multiculturale, in modo da garantire al destinatario del servizio, una rapida e qualitativa prima assistenza.

Verrà effettuata la fondazione di diversi centri di inclusione, nei quali verrà facilitato lo scambio culturale tra i richiedenti asilo e cittadini italiani.

I centri di inclusione richiederanno personale, il quale si identifica nei docenti non titolari di cattedra, affiancati da professionisti nel campo dell'immigrazione.

Tutti i minori non accompagnati richiedenti asilo, dovranno essere forniti di tutta l'assistenza necessaria, in modo che a quest'ultimi non nuocia la situazione di precaria identità sociale e culturale.

Articolo 16 - Prima preparazione ai richiedenti asilo

Tutti i richiedenti asilo per facilitare l'inclusione dovranno conseguire studi basilari nei centri di inclusione riguardanti: preparazione primaria al lavoro linguistica, e civica.

I richiedenti di permesso di soggiorno, e con conseguente richiesta di cittadinanza, dovranno conoscere inevitabilmente la prima lingua di stato.

Articolo 17 – AGEVOLAZIONI OCCUPAZIONALI PER LE PMI. – L'istituto nazionale della previdenza sociale, INPS, è individuato quale organismo intermedio per l'attuazione della misura "Bonus Occupazione".

1.L'INPS è competente della gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante le risorse attribuite alle regioni.

2.La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 400.000.000, in conformità a quanto riportato nelle convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (MLPS) con le regioni.

3.Ai datori di lavoro privati, italiani under 35, che assumono giovani italiani ed extracomunitari e il 30% dei neo assunti, spettano agevolazioni fiscali e contributive.

4.L'azienda, per i primi 3 anni, non versa contributi con la condizione che, al termine del terzo anno, assuma il dipendente a tempo indeterminato.

5.Possono aderire al progetto tutte le PMI già esistenti o ex novo.

Articolo 18. – COOPERAZIONE A SFONDO SOLIDALE. - Le ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, devono gestire i centri di formazione, secondo le modalità stabilite dalla Commissione Lavoro.

1.Le associazioni devono assumere extracomunitari.

2.I lavoratori extracomunitari devono percepire un contributo mensile.

3.Le associazioni devono fornire un servizio minimo, nel breve e/o lungo periodo, di istruzione e integrazione nella società dello Stato accogliente.



4. Gli extracomunitari devono svolgere servizi e attività sociali di accompagnamento, di trasporto, assistenza agli anziani e domiciliari
5. Le associazioni devono sostenere il confronto tra civiltà tramite l'organizzazione di seminari, dibattiti e convegni.
6. Le associazioni devono promuovere azioni di cooperazione internazionale nell'ambito dei settori d'interesse.
7. Le associazioni devono coinvolgere enti pubblici e privati nel processo di integrazione e superamento dei pregiudizi nei confronti dell'extracomunitario.

Articolo 19 – Formazione e istruzione dell'immigrato

Tutti gli immigrati seguiranno un corso dalla durata annuale presso i centri adibiti dal comune per alfabetizzazione e formazione scolastica base.

Agli immigrati sarà riconosciuto il titolo di studio conseguito nel Paese d'origine previa verifica da parte delle autorità competenti e in seguito ad un esame che attesti il possesso delle reali capacità acquisite.

Si delega al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per quanto di competenza alle modalità di svolgimento del suddetto esame.

Agli immigrati non in possesso di un titolo di studio, sarà data la possibilità di un tirocinio lavorativo di due anni presso il comune di residenza.

Articolo 20 - Formazione dei docenti italiani

Il Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali deve provvedere alla formazione culturale del corpo docente attraverso di corsi di formazione sull'etica dei diritti e su corsi di lingua inglese.

Articolo 21 Operato dei comuni

I comuni provvederanno all'organizzazione di locali idonei per la formazione culturale degli immigrati.

I comuni che aderiscono ai centri d'accoglienza SPRAR devono promuovere iniziative di natura culturale straniera.